

Incarto n.
15.99.00102

Lugano
21 giugno 1999/FC/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

CIRCOLARE N. 13/1999 DEL 21 GIUGNO 1999 SULLE MODALITÀ DI CONTEGGIO E FATTURAZIONE DELLE INDENNITÀ DI TRASFERTA

1. Alla CEF, quale Autorità cantonale di vigilanza, è stato segnalato un caso che solleva questioni inerenti all'applicazione degli art. 14 e 15 dell'Ordinanza del Consiglio federale sulle tasse riscosse in applicazione della LEF (OTLEF).
2. Per l'art. 2 OTLEF l'Autorità cantonale di vigilanza sorveglia l'applicazione dell'ordinanza federale.
3. Il 17 maggio 1999 si è tenuto un incontro con gli Ufficiali rispettivamente, per le Valli, con i Supplenti Ufficiali nei vari Uffici di esecuzione e fallimenti del Cantone dal quale è emersa una prassi sostanzialmente corretta. Tuttavia su alcuni aspetti specifici il principio della parità di trattamento impone di uniformare da subito la prassi di tutti gli UEF del Cantone nei termini di seguito indicati.
4.
 - 4.1. Trasferta multipla
Quando per la stessa operazione ragioni di servizio impongono l'intervento di più cursori, si percepisce un'indennità di trasferta completa (Fr. 2.-- / km) per ogni cursore che utilizza il proprio veicolo, mentre per gli altri occupanti l'indennità è di Fr. 1.45/ km.
 - 4.2. Trasferta per più operazioni
In caso di trasferta unica per più operazioni è percepita una sola indennità di trasferta, da ripartire come all'art. 15 OTLEF, senza possibilità di maggiorazione a dipendenza del numero di incarti trattati.
 - 4.3. Trasferta nel Comune della sede di servizio
Se l'operazione è eseguita nel Comune della sede di servizio si percepisce un'indennità di trasferta forfetaria di Fr. 2.--.
 - 4.4. Ritorno in sede non effettuato
In linea di principio quando il cursore che esegue un'operazione fuori sede non rientra in ufficio ma si reca direttamente al suo domicilio, si percepisce soltanto l'indennità di trasferta per l'andata. Tuttavia se il luogo dell'operazione si trova a una distanza dal domicilio del cursore maggiore di quella esistente tra quest'ultimo e la sede, si percepisce anche l'indennità per il ritorno ancorché non effettuato.
5. La presente Circolare è intimata a tutti gli UEF, UE e UF del Cantone ed è comunicata al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

La segretaria